



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

-PARTE SPECIALE-

SOCIETA' COOPERATIVA

“LE NUOVE CHIMERE”

PARTE SPECIALE

INDICE

I. Introduzione

- 1.1. Presentazione della Cooperativa Le Nuove Chimere..... 6
- 1.2. Oggetto sociale e Missione
- 1.3. Codice Etico e di Comportamento..... 11
- 1.4. Aree di intervento della Cooperativa
- 1.5. Mappa dei portatori di interesse (stakeholder)..... 13

II. Introduzione al D.Lgs. 231/2001

- 2.1. Responsabilità in sede penale per gli enti 14
- 2.2. Destinatari della normativa..... 16
- 2.3. Responsabilità dell'ente e soggetti attivi dei reati presupposto
- 2.4. Reati previsti dal Decreto..... 18
- 2.5. Sanzioni per le organizzazioni..... 20
- 2.6. Modello Organizzativo e Organismo di Vigilanza.....22
- 2.7. Nomina e composizione24
- 2.8. Incompatibilità e inconfiribilità
- 2.9. Cessazione dell'incarico.....25
 - 2.9.1. Adeguamento del MOG..... 26
 - 2.10. Esercizio dei poteri di controllo.....27
 - 2.11. Obblighi informativi - Segnalazioni interne ed esterne
 - 2.11.1. Obblighi informativi
 - 2.11.2. Segnalazioni interne ed esterne..... 29
 - 2.11.3. Informazioni dell'OdV e trattamento delle segnalazioni

III. Politica per la responsabilità della Coop. Le Nuove Chimere

3.1.	Il Modello Organizzativo 231 in sintesi.....	31
3.2.	Implementazione e mantenimento del Modello 231.....	33
IV.	Reati, analisi dei rischi e valutazione di pertinenza	
4.1.	Analisi dei rischi, governo dei processi chiave, prevenzione..	34
V.	Presidi generali di prevenzione e controllo	
5.1.	Normative di riferimento.....	35
5.2.	Formalizzazione dei poteri e identificazione di figure responsabili	36
5.3.	Formalizzazione degli incarichi funzionali e definizione delle responsabilità all'interno dell'organizzazione	
5.4.	Separazione dei poteri e delle responsabilità.....	37
5.5.	Tracciabilità di decisioni, attività e scelte rilevanti	
5.6.	Conflitti di interesse.....	39
5.7.	Controllo sull'affidabilità di figure con responsabilità di governo o in specifici servizi	
5.8.	Regolamentazione formalizzata.....	40
5.9.	Controlli interni ed esterni.....	42
5.9.1.	Revisione ordinaria da parte della Regione	
5.9.2.	Collegio Sindacale	
5.9.3.	Certificazione di bilancio	
5.9.4.	Sistema di gestione integrato	
5.9.5.	Enti ispettivi esterni.....	43
5.10	Trasparenza interna ed esterna di indirizzi, attività e risultati	
5.11.	Sistema di gestione integrato.....	44
5.12.	Controllo degli outsourcer.....	45
5.13.	Elenco dinamico di contratti, commesse e delle variazioni...46	
5.14.	Servizi nei quali operino figure con funzioni di P.U. o incaricato di pubblico servizio	

5.15. Due diligence nelle modificazioni dell'assetto societario.... . 48

5.16. Aree di attenzione aggiuntive

VI Reati singolarmente indicati

6.1. Reati commessi nei rapporti con la P.A.50

6.1.1. Attività sensibili.....52

6.1.2. Procedure..... 54

6.2. I reati societari.....55

6.2.1. Attività sensibili..... 56

6.2.2. Procedure

6.3. Reati di falso nummario.....57

6.3.1. Attività sensibili.....58

6.3.2. Procedure

6.4. Delitti di criminalità organizzata

6.4.1. Transnazionali.....59

6.4.2. Attività sensibili.....60

6.4.3. Procedure

6.5. Reati con finalità di terrorismo o di eversione.....61

6.5.1. Attività sensibili

6.5.2. Procedure

6.6. Delitti contro la personalità individuale

6.6.1. Attività sensibili.....63

6.6.2. Procedure

6.7. Reati relativi alla sicurezza sul lavoro..... 64

6.7.1. Attività sensibili.....65

6.7.2. Procedure

6.8. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.....66

6.8.1. Attività sensibili.....67

6.8.2. Procedure

6.9.	Delitti contro l'industria e il commercio.....	68
6.9.1.	Attività sensibili	
6.9.2.	Procedure	
6.10.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	69
6.10.1.	Attività sensibili.....	70
6.10.2.	Procedure	
6.11.	Delitti in materia ambientale	
6.11.1.	Attività sensibili.....	72
6.11.2.	Procedure.....	73
6.12.	Reati tributari	
6.12.1.	Attività sensibili	
6.12.2.	Procedure.....	74
6.13.	Altri reati presupposto	

VII Sistema disciplinare e sanzionatorio

7.1.	Obiettivi del sistema disciplinare e sanzionatorio.....	75
7.2.	Criteri per l'applicazione delle sanzioni	
7.3.	Vincoli disciplinari e sanzioni verso i soci.....	76
7.4.	Vincoli disciplinari e sanzioni verso amministratori e componenti degli organi di controllo.....	77
7.5.	Vincoli disciplinari e sanzioni verso i dirigenti	
7.6.	Vincoli disciplinari e sanzioni verso i lavoratori.....	78
7.7.	Vincoli disciplinari e sanzioni verso volontari e tirocinanti	
7.8.	Vincoli disciplinari e sanzioni verso collaboratori, consulenti, fornitori e organizzazioni partner.....	79
7.9.	Sanzioni verso i membri dell'OdV	
7.10	Sanzioni verso chi ostacola segnalazioni interne riservate.....	80
7.11.	Sanzioni per segnalazioni interne infondate.....	80

1. INTRODUZIONE

1.1. Presentazione della Cooperativa Le Nuove Chimere

Le Nuove Chimere è una Cooperativa sociale conformemente ai principi di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381 e, come tale, possiede di diritto la qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 4°, del D. Lgs. n. 112/2017.

Si costituisce a Monterotondo (Roma) il 20.12.2012, con la durata fino al 2050, salvo proroga con delibera dell'assemblea straordinaria.

1.2. Oggetto sociale e Missione

Lo scopo della Cooperativa “Le Nuove Chimere” è definito dall’art. 3 dello Statuto, secondo cui: *“lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, oltre che perseguire l'interesse generale della comunità volto alla promozione dei diritti dei cittadini più deboli o svantaggiati, attraverso:*

- a) la gestione dei servizi assistenziali e socio sanitari rivolti ad anziani, persone non autosufficienti, nuclei familiari problematici;*
- b) la gestione dei servizi educativi e della prima infanzia, nonché la promozione dei diritti dei minori;*
- c) lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate indicate dall'art.4 della legge 381/91.*

La cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi di soggetti diversi dai soci.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento

dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle Associazioni Nazionali, Regionali e Provinciali del Movimento Cooperativo ed alle relative Associazioni Nazionali, Regionali e Provinciali di Categoria, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio”.

L'oggetto sociale è invece descritto dall'art. 4 dello Statuto, secondo cui:
“la società, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.1, comma 1, lettere "a" e "b", della L. 381/1991, può svolgere le seguenti attività:

- a) gestione dei servizi di utilità sociale, sociosanitaria e di assistenza, sostegno e riabilitazione per persone anziane e persone svantaggiate, effettuati presso strutture sia pubbliche che private, altresì a domicilio;*
- b) gestione dei servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione di persone ricadenti nello stato di emarginazione e svantaggio sociale, dovute a disabilità fisiche e/ o psichiche, a particolari situazioni socio-familiari, a problemi derivanti da condizioni psicologiche, sociali, economiche, familiari, d'età, etnia od altro;*
- c) gestione dei servizi socioeducativi – assistenza scolastica - asili nido - ludoteche – scuole dell'infanzia - babyparking - centri estivi e di aggregazione;*

- d) *gestione dei servizi per le famiglie-centri di consulenza-promozione e sostegno alla genitorialità - assistenza alle puerpere;*
- e) *gestione dei servizi volti all'integrazione degli immigrati e degli stranieri in generale-attivazione dei corsi di lingua;*
- f) *attivazione e gestione di servizi didattici e di supporto alle istituzioni scolastiche;*
- g) *progettazione e gestione di corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento e centri di avviamento al lavoro;*
- h) *promozione di progetti per il benessere della comunità e di prevenzione del rischio delle dipendenze;*
- i) *promozione e realizzazione di attività di tipo sportivo, ricreativo, turistico, culturale, aggregativo e/o comunque idonee al miglioramento delle condizioni di vita del singolo, ed ogni altra attività che si rivelasse utile al raggiungimento degli scopi sociali;*
- j) *facchinaggio, pulizie, disinfestazioni, manutenzione del verde, riassetto di strutture ricettizie, preparazione, smistamento e somministrazione dei pasti;*
- k) *supporto amministrativo, supporto ai censimenti e alle ricerche demografiche;*
- l) *servizi di archiviazione; gestione di biblioteche e musei;*
- m) *servizi di supporto alle imprese ed agli studi professionali;*
- n) *ricerche ed analisi statistiche finalizzate ad accrescere il benessere della Comunità.*

La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività per via dell'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa.

Per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'art.1, comma 1°, lettere a) e b), della L. 8.11.1991, n. 381, la cooperativa potrà svolgere qualunque attività accessoria e strumentale a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria che si rendessero necessarie, ed in particolare, a titolo esemplificativo:

- *assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;*
- *stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.2545-septies del Codice Civile, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;*
- *concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;*
- *stimolare lo spirito di previdenza di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale (è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma);*
- *promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;*
- *costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;*
- *adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale?.*

In virtù di ciò la Cooperativa Sociale “Le Nuove Chimere” nasce con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari educativi orientati alla risposta dei bisogni di bambini, anziani o persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale.

I principi sociali dai quali nasce la *mission* della cooperativa, si ispirano alla Dichiarazione di identità Cooperativa, approvata dall'Alleanza Cooperative Internazionale:

Democraticità e partecipazione, Il socio al centro, Impegno verso la comunità, Adesione libera e volontaria, Parità di condizioni dei soci, Educazione, formazione e informazione, Responsabilità, Partecipazione economica dei soci, Cooperare con altre cooperative, Autonomia e indipendenza, Gestione trasparente.

L'art. 45 della Costituzione Italiana riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e da questo articolo che nasce la *Mission* della Cooperativa Le Nuove Chimere.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni sociali, professionali ed economiche. La Cooperativa in particolare si prefigge di:

- creare nuove opportunità di lavoro per i propri soci lavoratori e assicurare continuità di impiego a più favorevoli condizioni normative ed economiche;
- accrescere la capacità lavorativa e la qualificazione professionale dei soci lavoratori;

- ampliare il senso di partecipazione all'attività della Cooperativa, promuovendo i valori costituzionali del lavoro, della solidarietà, della dignità umana, dell'uguaglianza, della libertà, della sicurezza e della salute.

A tal fine la Cooperativa si propone di far partecipare tutte le socie ed i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione.

1.3. Codice Etico e di Comportamento

La Cooperativa ha adottato un proprio Codice Etico e dei comportamenti, che esplicita e chiarisce le regole e le modalità di comportamento ritenute vincolanti per tutti coloro che lavorano, collaborano o che sviluppano rapporti continuativi con l'organizzazione.

La Cooperativa assicura la diffusione e la comprensione del Codice Etico e del relativo sistema sanzionatorio affinché regole e modalità di comportamento possano essere consapevolmente rispettate dai destinatari interni ed esterni.

Le disposizioni del presente Modello Organizzativo tengono conto anche dei principi generali contenuti nel Codice Etico.

1.4. Aree di intervento della Cooperativa

Servizi rivolti agli anziani	
Servizi residenziali	<p>Servizi residenziali ad anziani autosufficienti: case albergo e comunità alloggio</p> <p>Servizi residenziali ad anziani auto e non autosufficienti: case di riposo</p>

Servizi semi residenziali	Servizi semi residenziali ad anziani auto e non autosufficienti: centri diurni
Servizi territoriali	Servizi di assistenza domiciliare e distribuzione pasti, servizi di animazione in centri sociali diurni
Servizi assistenziali ed educativi per minori, prima infanzia, disabili, giovani servizi per la prima infanzia	
Servizi per la prima infanzia	Nidi d'infanzia e servizi educativi presso nidi d'infanzia Centri gioco e servizi educativi presso centri gioco
servizi educativi e animativi dell'aggio per minori	Ludoteche, servizi educativi presso ludoteche
servizi territoriali minori	Servizi socio-educativi territoriali Servizi assistenziali ed educativi presso doposcuola e gestione tempi integrati
servizi territoriali ai disabili	Servizi socio-assistenziali ed educativi – scolastici, extrascolastici, domiciliari e servizi di trasporto
servizi centri estivi	Centri estivi per minori e Servizi educativi e animativi presso centri estivi per minori
Servizi educativi per le politiche giovanili	

Servizi per le politiche giovanili	Informa giovani, progetti giovani, progetti di aggregazione giovanile, servizi educativi di comunità, formazione genitori, insegnanti, alunni scuole
Servizi per persone con disabilità	
Servizi residenziali	Servizi residenziali e servizi assistenziali ed educativi residenziali comunità alloggio, gruppi appartamento
Servizi semi residenziali	Servizi assistenziali ed educativi semi residenziali – centri diurni
Servizi territoriali	Servizi individuali di accompagnamento
Servizi per la salute mentale	
Servizi residenziali	Servizi residenziali - comunità alloggio, CTRP, gruppi appartamento Servizi di accompagnamento alla residenzialità
Servizi semiresidenziali	Servizi semi residenziali e servizi educativi presso centri diurni
Servizi territoriali	Servizi individuali di accompagnamento

1.5.

1.5.

1.5.

1.5. Mappa dei portatori d'interesse (*stakeholder*)

Gli *stakeholder* rappresentano soggetti o gruppi che influenzano o vengono influenzati da tutte quelle azioni che la Cooperativa mette in atto e si suddividono in:

- *stakeholder* interni: soci e collaboratori a vario titolo;
- *stakeholder* esterni: utenti e loro famiglie, clienti/committenti pubblici e privati, cooperative, consorzi di cooperative, associazioni temporanee d'impresa, associazioni varie, fornitori, etc.;
- *stakeholder* primari: le azioni degli stessi hanno una ricaduta diretta sulla Cooperativa quindi i soci, gli utenti e i committenti, i fornitori;
- *stakeholder* secondari: non sono essenziali alla normale attività ma esercitano comunque un'influenza.

2. Introduzione al decreto legislativo 231/2001

L'esigenza di contrastare la criminalità d'impresa, di identificare forme di responsabilizzazione per gli enti che commettono reati e la spinta normativa dell'Unione Europea, hanno portato il legislatore italiano a emanare il decreto legislativo 231/2001 intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", entrato in vigore il 4 luglio 2001.

2.1. Responsabilità in sede penale per gli enti

Il carattere innovativo del D. lgs. 231/2001, consiste nel superamento del principio espresso dal brocardo latino secondo il quale "*societas delinquere non potest*" – principio peraltro chiaramente sancito dell'articolo 27 della Costituzione secondo cui "la responsabilità penale è personale" – delineando a carico degli enti (persone giuridiche e associazioni) una responsabilità che il

legislatore denomina “amministrativa”, ma che nella sostanza ha portata penale.

L'accertamento della responsabilità dell'ente, infatti, presuppone la commissione, o il tentativo di commissione, da parte di una persona fisica di uno dei reati specificamente previsti dal D. Lgs. 231/2001; i cosiddetti “reati presupposto”.

L'autore del reato dovrà essere un soggetto legato all'ente da un “rapporto giuridico qualificato”, ovvero una persona che rivesta una funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; oppure da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso oppure soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti.

Il reato dovrà essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; pertanto, l'ente non risponderà se le gli autori del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Tuttavia, tali criteri di attribuzione di responsabilità non sono di per sé sufficienti, ad addossare una responsabilità all'ente, è infatti necessario che il giudice in sede penale, verifichi la sussistenza di una “colpa” in capo all'ente.

La colpa dell'ente, che potrebbe essere definita come “colpa nell'organizzazione” è costituita da tutte quelle scelte di politica aziendale non avvedute, che hanno lasciato spazio alla commissione dei reati presupposto. In sostanza la colpa dell'ente consiste nella mancanza da parte dello stesso, di una strategia d'impresa avveduta e finalizzata alla prevenzione del rischio di commissione del reato.

La responsabilità in capo all'ente non è solidale a quella dell'agente, si tratta di una responsabilità distinta, che quindi sarà oggetto di accertamento autonomo da parte del giudice penale.

La responsabilità dell'ente, infatti, potrebbe sussistere anche nel caso in cui non sia stato identificato l'autore del reato o se il reato è stato commesso da persona non imputabile.

In sostanza l'ente verrà considerato colpevole non per il fatto di aver agevolato la commissione del reato, ma perché non ha saputo impedirne la commissione. La negligenza dell'ente sarà quindi da ricercarsi all'interno dell'ente stesso, nella sua organizzazione, in quanto nonostante fosse potenzialmente capace di dotarsi degli strumenti atti a prevenire i reati non lo ha fatto, implicitamente accettando il rischio che gli stessi si verificassero.

2.2. Destinatari della normativa.

Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e associazioni anche prive di personalità giuridica, incluse le società cooperative, sono i soggetti ai quali è destinato D. Lgs. n. 231/2001, che invece non è applicabile allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli Enti pubblici non economici e agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (partiti politici e sindacati).

2.3. Responsabilità dell'ente e soggetti attivi dei reati presupposto.

Nel D. lgs. n. 231/2001 la responsabilità dell'ente è strettamente connessa alla posizione funzionale dei soggetti che commettono il reato (artt. 5, 6, 7, 8).

In particolare, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- a) soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione (direttori, segreteria di direzione e responsabile amministrativo), direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (figure di coordinamento), nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo dell'ente.

Nell'ipotesi in cui siano i suddetti soggetti a commettere il reato, la colpa dell'ente è presunta, ciò significa che sarà l'ente che dovrà fornire la prova, in caso di procedimento penale, dell'esistenza di una causa di esonero da responsabilità a suo favore. Dovrà provare che:

- sono stati adottati, prima della commissione del fatto, Modello Organizzativo di gestione e di controllo idoneo a prevenire reati della specie verificatasi;
- è stato istituito un organismo di controllo interno e autonomo, dotato di poteri di iniziativa, controllo e vigilanza (OdV = Organismo di Vigilanza);
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo;
- non ci sono state omissioni o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo (OdV).

- b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente

A differenza del reato commesso da persona in ruolo apicale, in questo caso non è l'ente a dover fornire in sede penale la prova di una causa di esonero della propria responsabilità, l'onere di provare che la commissione del reato è dovuta all'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza grava interamente sull'accusa (Pubblico Ministero), infatti (art. 7):

- l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;

- in ogni caso è esclusa la responsabilità se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2.4. Reati previsti dal Decreto

Non ogni reato previsto dall'ordinamento italiano comporta la responsabilità degli enti, ma solo quelli previsti espressamente dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, denominati reati presupposto.

Originariamente i reati previsti dal Decreto si limitavano a poche fattispecie; successivamente a seguito di diversi interventi legislativi, il campo dei reati è stato esteso notevolmente, e ad oggi ricomprende:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.lgs.231/2001);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.lgs.231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.lgs.231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.lgs. 231/2001);
- Reati societari Art. 25-ter, D.lgs.231/2001),
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal c.p. e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.lgs.231/2001);

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.lgs.231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.lgs. 231/2001);
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.lgs. 231/2001);
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187 quinquies TUF);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.lgs. 231/2001);
- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecis);
- Reati tributari - Art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 (falsa fatturazione);
- Contrabbando - Art. 25 sexesdecies;
- Delitti contro il patrimonio culturale - Art. 25 septiesdecies;

- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici - Art. 25 duodevices;
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013);
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006).

Va evidenziato che il D.lgs. 231/2001, non è statico, ma si tratta di una norma in continua estensione a nuove fattispecie di reato, come evidenziato nella parte generale.

2.5. Sanzioni per le organizzazioni.

Le sanzioni previste per l'ente giudicato responsabile per un illecito amministrativo dipendente da reato sono:

- sanzioni pecuniarie (sempre applicate in caso di reato);
- sanzioni interdittive;
- pubblicazione della sentenza di condanna ad una sanzione interdittiva;
- confisca del prezzo o del profitto del reato.

Delle **sanzioni pecuniarie** risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27) e vengono applicate per quote (da un minimo di cento quote fino ad un massimo di mille). Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote in base:

- alla gravità del fatto;
- al grado di responsabilità dell'ente;
- alle condotte riparatorie e riorganizzative volte alla eliminazione delle conseguenze del reato, e alla prevenzione della commissione di ulteriori illeciti;

Il giudice, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, determinerà sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica il valore monetario della singola quota. La quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549,00.

L'obiettivo della sanzione non è il risarcimento del danno subito dal soggetto offeso, bensì la punizione dell'ente che con la sua negligenza ha consentito la commissione del reato.

Per quanto riguarda le **sanzioni interdittive**, va precisato che l'interdizione è un istituto giuridico che comporta una limitazione temporanea, in tutto o in parte, dell'esercizio di una facoltà o di un diritto. Le sanzioni interdittive previste per l'ente dal 231/01 sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alle quali si riferisce l'illecito commesso;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per le quali sono espressamente previste, non si applicano quindi a tutti i tipi di reato disciplinati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Quando è prevista l'applicazione della sanzione interdittiva, la stessa viene applicata solo quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 13):

- se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero quando il reato è stato commesso da soggetti in posizione subordinata, e la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice, in caso di applicazione della sanzione interdittiva, può disporre a spese dell'ente la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni interdittive non sono applicate se la sanzione pecuniaria è in forma ridotta.

Se la sanzione interdittiva comporta l'interruzione dell'attività, il legislatore ha previsto che l'ente possa proseguire l'attività con un Commissario, per il periodo della durata della pena, qualora ricorrano due condizioni particolari (art. 15):

- che l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità e l'interruzione possa provocare un pregiudizio alla collettività;
- che l'interruzione possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

La confisca del prezzo o del profitto del reato viene sempre disposta nel caso di sentenza di condanna, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19, comma 1). Se non è possibile confiscare il prezzo o il prodotto, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19, comma 2).

2.6. Modello Organizzativo e Organismo di Vigilanza.

All'art. 6 co. 2 il D. Lgs. n. 231/2001 elenca le esigenze fondamentali alle quali deve rispondere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per la gestione della responsabilità degli enti:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- prevedere verifiche periodiche, e l'eventuale modifica del modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, o ancora quando intervengano modifiche normative o nuove norme.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è sostanzialmente un documento, formato da un insieme di regole e di procedure organizzative dell'ente che costituiscono un regolamento interno adottato dall'ente in modo formale.

Nella formulazione della norma non viene specificata l'obbligatorietà dell'adozione di un modello organizzativo, ma dalla lettura sistematica del 231/01 si intuisce chiaramente come la predisposizione di un modello sia di fatto "obbligatoria" incidendo, la sua adozione, sulla responsabilità dell'ente: esimendolo da ogni responsabilità o riducendo la gravità delle eventuali sanzioni (pecuniarie, interdittive) applicabili.

L'Organismo di Vigilanza è una componente essenziale del Modello Organizzativo. È l'organo deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello Organizzativo stesso.

Può essere composto da uno o più soggetti, in ogni caso si tratta di un organo interno all'ente.

Il D. lgs. 231/01 non fornisce indicazioni a riguardo il numero dei componenti, sarà l'ente stesso che, in relazione alle sue dimensioni e alla sua complessità organizzativa, sceglierà la composizione monocratica o plurisoggettiva.

I componenti l'OdV, che possono essere membri interni o esterni all'ente, dovranno avere caratteristiche particolari di autonomia, indipendenza e dovranno essere in possesso di requisiti di professionalità e competenza relativi alla specifica attività svolta dall'ente.

2.7. Nomina e composizione

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Le Nuove Chimere ha inteso nominare un organismo monocratico con professionalità conformi alla norma e aderente alle funzioni attribuite e da esercitare, in continuità col triennio precedente.

L'attuale Organismo di Vigilanza della Cooperativa è stato nominato nell'assemblea dei soci del 23/04/2025 e rimarrà in carica per la durata di un anno con possibilità di rinnovo con provvedimento del l.r. da comunicarsi con posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza.

2.8. Incompatibilità e inconferibilità.

Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) siano amministratori delegati o membri del comitato esecutivo della Società o di una società controllante;
- c) svolgano funzioni di direzione o siano dirigenti presso la Società o una società controllante e detengano il potere di assumere decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;

- d) siano il coniuge, il convivente, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado di uno qualunque dei soggetti di cui ai punti b) e c) precedenti;
- e) abbiano rapporti professionali o commerciali o di affari con uno qualunque dei soggetti di cui ai punti da b) a d) precedenti.

2.9. Cessazione dell'incarico.

La cessazione dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza può avvenire, oltre che per morte o scadenza, per:

- dimissioni mediante comunicazione scritta fatta pervenire al presidente del consiglio di amministrazione;
- revoca per giusta causa;
- decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per l'assunzione della carica, ovvero per il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

La revoca compete al Consiglio di Amministrazione anche su segnalazione del Presidente.

Per giusta causa di revoca deve intendersi, in via non esaustiva:

- prolungata inattività per almeno 12 mesi;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico; · conflitto di interessi permanente;
- grave e reiterata violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, alla prima occasione utile, alla nomina del componente revocato, decaduto o dimissionario.

2.9.1 . Adeguatezza del Modello Organizzativo

L'OdV, coordinandosi con il Direttore e/o i responsabili delle funzioni di volta in volta interessate, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo. In particolare, sono previste:

- a) verifiche su singoli atti, procedure, protocolli, relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
- b) verifiche del livello di conoscenza del Modello Organizzativo anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute;
- c) aggiornamento periodico dell'attività di valutazione dei rischi, sia in presenza di modifiche organizzative o normative, sia in presenza di modifiche organizzative e/o delle attività svolte e del contesto in cui si opera.

L'attività svolta dall'OdV deve essere documentata, anche in forma sintetica. La relativa documentazione deve essere custodita dallo stesso OdV, in modo che ne sia assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

2.10. Esercizio dei Poteri di Controllo

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e delle competenze professionali necessarie, l'OdV nello svolgimento dei propri compiti può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività.

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, l'OdV può in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all'applicazione del Modello Organizzativo.

In particolare, può richiedere di consultare la documentazione inerente all'attività svolta dalle singole funzioni e dai soggetti preposti ai processi a

rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

Nel corso di tali operazioni deve tenere costantemente informato il responsabile della Funzione interessata.

2.11. Obblighi informativi - Segnalazioni interne ed esterne

2.11.1. Obblighi informativi

Tutti i Destinatari del presente Modello Organizzativo hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le seguenti informazioni:

- la commissione o il tentativo di commissione di condotte illecite previste dal Decreto;
- eventuali violazioni alle modalità comportamentali ed operative fissate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti.

Gli obblighi di segnalazione di cui sopra devono essere espletati in forma non anonima e mediante comunicazione scritta, da consegnare presso gli uffici della Cooperativa in busta chiusa e indirizzata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza o da spedire all'indirizzo della sede legale e fiscale della Cooperativa Le Nuove Chimere ovvero mediante comunicazione e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV (odv@lenuovechimere.it).

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei

diritti della Cooperativa Itaca o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Si evidenzia che avranno accesso a tali comunicazioni unicamente l'OdV, che si impegna a farne uso per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione da essi ricoperta.

Oltre agli obblighi di segnalazione di cui sopra, la Cooperativa Le Nuove Chimere, attraverso il Consiglio di Amministrazione e/o attraverso il Direttore è tenuto a comunicare all'OdV:

- ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello Organizzativo;
- ogni cambiamento avente ad oggetto il sistema delle deleghe ovvero la struttura organizzativa e di *governance*;
- le operazioni societarie straordinarie;
- ogni nuova attività aziendale.

2.11.2. Segnalazioni interne ed esterne

È attiva una e-mail dedicata: odv@lenuovechimere.it (accessibile al solo componente dell'OdV) alla quale far pervenire le segnalazioni circostanziate di violazioni del Modello 231 o di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le segnalazioni vengono gestite dall'Organismo di Vigilanza.

Viene assicurata la massima riservatezza e tutela per le persone che effettuano la segnalazione.

Sono vietate ritorsioni o discriminazioni (quali ad esempio mobilità interne o licenziamenti) nei confronti di chi effettua segnalazioni. Il sistema disciplinare parte integrante del presente Modello 231 prevede specifiche sanzioni sia nei confronti di chi non tutela, punisce o discrimina il segnalante, sia di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2.11.3. Informazioni dell'OdV e trattamento delle segnalazioni

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e mantiene rapporti con il Direttore in ordine alle tematiche inerenti al Modello Organizzativo.

L'OdV informa, anche per iscritto, il Consiglio di Amministrazione in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello Organizzativo, almeno annualmente – e ogni qual volta lo ritenga necessario - sulle attività di verifiche, sugli esiti dei controlli, nonché sull'eventuale aggiornamento dei processi a rischio, o con riferimento a specifiche situazioni.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

L'Organismo valuta tutte le segnalazioni di violazione ricevute ovvero le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con l'OdV, al fine di consentire la raccolta delle ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare.

L'OdV segnala senza indugio a chi di dovere le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività o segnalate da altre Funzioni aziendali (previa verifica della loro fondatezza), al fine dell'applicazione, nei confronti del soggetto responsabile della violazione, del relativo procedimento ai sensi del Sistema Disciplinare di cui al successivo paragrafo.

Qualora la violazione sia di particolare gravità ovvero riguardi i Vertici o i Consiglieri della Società, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione.

3. Politica per la responsabilità della Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere.

La Cooperativa Le Nuove Chimere adotta il Modello organizzativo 231 per:

- promuovere la legalità d'impresa nel mercato e nel mondo cooperativo;
- prevenire la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 e conseguentemente tutelare la Cooperativa rispetto alle sanzioni previste dal decreto stesso;
- assicurare comportamenti responsabili nei confronti degli interlocutori interni ed esterni, al fine di assicurare il contenimento dei rischi rispetto all'illegalità e garantire ai Soci e a tutti i lavoratori continuità lavorativa;
- tutelare fruitori e beneficiari dei servizi, e ogni altro interlocutori che intrattenga rapporti con la Cooperativa, attraverso una professionalità diffusa e monitorata, attenta alla qualità e alla sicurezza dei servizi, alla correttezza nei rapporti con i committenti pubblici e privati, al rispetto della riservatezza e della *privacy*, alla veridicità e alla trasparenza del sistema contabile e del bilancio societario;
- consentire alla Cooperativa di operare in un mercato pubblico e privato che evolve e vede crescere le richieste di introduzione di sistemi di autocontrollo d'impresa a tutela degli interlocutori, attestando l'affidabilità della Cooperativa nelle gare, nei bandi e nella richiesta di sovvenzioni o agevolazioni;
- rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 30 del D.lgs. 81/2008 relative agli adempimenti previsti nell'ambito della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- adeguarsi ai requisiti per l'accreditamento regionale in ambito sociosanitario nelle regioni in cui è stato introdotto;

- ottemperare alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ANAC 32/2016 e successive modifiche ed integrazioni (Linee guida per l'affidamento dei servizi a enti *no-profit* e a cooperative sociali, deliberate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione) ribadendo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 231/2001, condizionando al rispetto di tali disposizioni la possibilità di partecipazione ad affidamenti, gare e bandi pubblici.

3.1. Il Modello organizzativo 231 in sintesi.

Il D. Lgs. 231/2001 (e successive modifiche e integrazioni) ha introdotto la responsabilità in sede penale per imprese, cooperative e associazioni. Qualora venga commesso un reato da personale interno, nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa, essa può andare incontro a significative sanzioni. La Cooperativa può prevenire la commissione di reati e cautelarsi dai rischi di conseguenze in sede penale, introducendo un sistema interno per la gestione della responsabilità e la correttezza dei comportamenti (Modello Organizzativo 231).

In sintesi, le caratteristiche del Modello organizzativo 231 adottato dalla Cooperativa Le Nuove Chimere:

- il Modello organizzativo 231 è un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo volto a ridurre il rischio che vengano commessi reati nell'ambito delle attività aziendali;
- afferma l'impegno della Cooperativa per prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali;
- motiva l'importanza di un puntuale rispetto delle regole, delle disposizioni e delle procedure contenute nel Modello organizzativo 231;
- rende espliciti principi e indicazioni di comportamento che la Cooperativa ha stabilito essere vincolanti per i soci, il personale dipendente,

- i collaboratori, i volontari e i tirocinanti, i consulenti, le imprese fornitrici e alle organizzazioni *partner*;
- valorizza regole, disposizioni e procedure già presenti e funzionanti, e ne introduce di nuove, con l'obiettivo di prevenire condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
 - il Modello Organizzativo integra altri sistemi e strumenti di gestione e di controllo in particolare quelli operanti nei seguenti ambiti organizzativi:
 - pianificazione e controllo;
 - sistemi contabili e amministrativi;
 - qualità;
 - salute e sicurezza sul lavoro;
 - parità di genere e pari opportunità;
 - responsabilità sociale e sostenibilità;
 - sicurezza alimentare;
 - tutela ambientale;
 - protezione dei dati personali.
 - Rende nota l'esistenza di misure disciplinari finalizzate a sanzionare eventuali violazioni delle regole, delle disposizioni e delle procedure adottate;
 - introduce forme di monitoraggio continuo sulle attività esposte al rischio che vengano commessi reati, sia incaricando un organismo di vigilanza competente e autonomo, sia promuovendo momenti di informazione sensibilizzazione, formazione e aggiornamento del personale con l'obiettivo di prevenire la commissione degli illeciti.

3.2. Implementazione e mantenimento del Modello 231.

Le tappe fondamentali dell'implementazione e mantenimento del Modello organizzativo 231 sono:

- adozione del Codice etico e dei comportamenti (approvato dal CdA di Le Nuove Chimere con delibera del 31/03/2025);
- adozione del Modello organizzativo 231 (24/04/2025);
- nomina dell'Odv e attività di vigilanza (24/04/2025)
- introduzione di presidi specifici;
- formazione continua rivolta al CdA, al gruppo di Direzione, allo *staff* tecnico, alle figure di coordinamento dei servizi;
- revisione periodica del Modello organizzativo 231.

4. Reati, analisi dei rischi e valutazione di pertinenza.

4.1. Analisi dei rischi, governo dei processi chiave, prevenzione.

L'approccio utilizzato nel presente documento per mappare le possibili condizioni di reato, si basa sulla valutazione preliminare dei reati previsti dalla norma 231/2001 riepilogati nell'appendice Reati, analisi dei rischi e responsabilità e sulla 'pertinenza' della fattispecie di reato rispetto alle nostre attività e al nostro contesto.

Sono stati qualificati come '*non pertinenti*' e "*assai improbabili*" e quindi esclusi da specifici presidi le fattispecie di reato effettivamente non applicabili o assai improbabili nel nostro contesto, posto che questi ultimi sono comunque richiamati in termini di prevenzione nel codice etico e dei comportamenti.

Per tutte le aree di reato per la quale si rileva una pertinenza sono indicati i presidi specifici già in essere, ritenuti utili alla prevenzione del rischio stesso.

Seppur consapevoli che tutte le aree di reato hanno gradi di rischio diversi, sia in termini di probabilità (che l'evento accada), che di conseguenze, ovvero gradi di danno, si è ritenuto che il rigore metodologico a partire dall'analisi e delle conseguenti condotte organizzative, debba interessare senza alcun or-

dine di priorità tutte le aree ritenute *'pertinenti'*, posto che gli interventi organizzativi adottati o da adottare tengono conto anche dell'accettabilità del rischio residuo.

Da rilevare inoltre, che negli anni della vita della Cooperativa non si è mai verificato un rinvio a giudizio per alcun reato.

La prevista previsione normativa di aggiornamento del Modello Organizzativo attiene quindi all'attività costante di valutazione dei rischi che si rende necessaria per: modificazioni normative, modiche organizzative, esiti dell'attività di controllo, segnalazioni da parte dell'OdV, mutamenti di contesto.

L'aggiornamento sostanziale del Modello, che comprende l'analisi dei rischi, spetta al Consiglio di Amministrazione avvalendosi delle funzioni organizzative coordinate dal Direttore e con la supervisione dell'OdV.

Modifiche riferite ad aggiornamenti di tipo formale o a introduzione di nuove procedure organizzative predisposte anche a seguito di rilevazione di rischi significativi possono essere effettuate dal Direttore.

Il Cda della Cooperativa analizza, almeno una volta l'anno il Modello Organizzativo, e se necessario lo aggiorna.

5. Presidi generali di prevenzione e controllo.

Di seguito sono dettagliati i presidi generali di controllo, i quali:

- costituiscono sistemi e modalità con cui la Cooperativa garantisce funzionalità e correttezza gestionale e operativa;
- rappresentano allo stesso tempo presidi e controlli preventivi rispetto al rischio di commissione di reati indicati dal D. Lgs. 231/01.

Si tratta di disposizioni e di procedure trasversali, che l'organizzazione ritiene vincolanti a prescindere dalla considerazione di specifici processi gestionali o di particolari tipologie di reato.

I presidi generali di controllo, richiamati nella tabella Presidi Specifici, vengono per la gran parte tradotti in effettive disposizioni e procedure operative rinvenibili nel complesso Sistema di Gestione.

I presidi generali di controllo riguardano i seguenti aspetti:

5.1. normative di riferimento

La Cooperativa si mantiene aggiornata sulla normativa di riferimento attraverso riviste specializzate e azioni consulenziali.

Per ciò che concerne il D.Lgs. 231/2001 e le modificazioni che via via intervengono, la Cooperativa fa riferimento al sito aziendale: www.lenuovechime.it.

5.2. Formalizzazione dei poteri e identificazione di figure responsabili.

La Cooperativa opera affinché il proprio sistema di incarichi sia definito, esplicito e correttamente gestito.

L'individuazione dei poteri, delle figure responsabili e il conferimento di incarichi formali costituisce un importante presidio per la prevenzione di reati nel contesto dell'organizzazione, in quanto:

- facilita la verifica della coerenza tra obiettivi dichiarati e gli atti aventi rilevanza sia interna che esterna;
- contribuisce a prevenire l'abuso dei poteri, attraverso l'attribuzione di incarichi formalizzati e la definizione di limiti operativi ed economici per determinati atti;
- consente di identificare con certezza le persone a cui ricondurre responsabilità, comportamenti e atti organizzativi rilevanti, agevolando in questo modo l'eventuale individuazione di soggetti che devono agire per la prevenzione dei reati.

5.3. Formalizzazione degli incarichi funzionali e definizione delle responsabilità all'interno dell'organizzazione.

In Cooperativa poteri e responsabilità sono definiti, formalmente assegnati e conosciuti.

Le responsabilità all'interno dell'organizzazione sono definite mediante *JOB*, esplicitate in modo puntuale all'interno delle singole procedure gestionali del sistema integrato qualità e sicurezza.

Il Cda è competente nella conoscenza e definizione dei ruoli apicali (componenti la Direzione) della Cooperativa.

5.4. Separazione dei poteri e delle responsabilità.

Il funzionamento organizzativo della Cooperativa è articolato in aree di lavoro ed uffici all'interno dei quali operano più persone con incarichi specifici e ruoli aziendali definiti. La Cooperativa Le Nuove Chimere nel favorire un modello organizzativo basato sulla collaborazione, applica il principio della separazione e distinzione dei poteri e delle responsabilità. Ciò significa che:

- a nessuna funzione o ruolo vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità sono definiti e conosciuti;
- i poteri, compresi quelli autorizzativi e di firma sono specificati in coerenza con le responsabilità assegnate;
- all'interno di uno stesso macro-processo aziendale, intervengono più soggetti, così da garantire un controllo incrociato, e quando ciò per ragioni organizzative, non fosse possibile, il Modello organizzativo 231 prevede specifici controlli.

5.5. Tracciabilità di decisioni, attività e scelte rilevanti.

La tracciabilità di comportamenti e decisioni costituisce un ausilio nella realizzazione delle attività organizzative e/o di servizio; svolge inoltre una funzione deterrente rispetto alla commissione di reati. Per questo, all'interno della Cooperativa le decisioni e le operazioni gestionali, amministrative e di servizio:

- sono tracciate a livello informatico (le operazioni più significative compiute vengono registrate all'interno dei server aziendali);
- sono accompagnate da un adeguato supporto documentale (cartaceo o digitale) che consente:
 - il controllo riguardo a motivazioni e caratteristiche dell'operazione (allegando la documentazione);
 - l'individuazione delle persone che hanno autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La documentazione relativa alla gestione organizzativa ed alle attività operative (servizi e progetti) viene conservata e archiviata in maniera adeguata ed ordinata, in modo tale:

- da evitare perdite di documenti (sia cartacei che digitali);
- da consentire il recupero di ogni documento che dovesse essere necessario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti organizzativi, oppure per verifiche e controlli.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico e non, è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) modificato dal D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018 e dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici e non.

L'organizzazione effettua *back-up* progressivi, selettivi, automatici dei dati, in modo da assicurare l'integrità delle informazioni rilevanti per la Cooperativa, le modalità di effettuazione dei *back-up* sono descritte nel documento interno “*Politiche di Backup e Disaster Recovery*”.

La Cooperativa ha pubblicato sul proprio sito l'informativa “*Privacy e Cookie Policy*” adottata dalle autorità europee per la protezione dei dati personali, per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e,

in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i Titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine *web*, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

5.6. Conflitti di interesse.

Amministratori, le dipendenti e i dipendenti, le volontarie e i volontari, le collaboratrici e i collaboratori della Cooperativa perseguono gli obiettivi e gli interessi generali della Cooperativa. A ciascuno di essi, come previsto dal Codice Etico e dei Comportamenti, è richiesto di segnalare tempestivamente situazioni o attività nelle quali loro stessi o i loro famigliari si trovino ad avere interessi in conflitto, anche potenziali, con quelli della Cooperativa. Essi sono inoltre tenuti a rispettare le decisioni assunte dall'organo di governo della Cooperativa per eliminare il conflitto di interessi.

5.7. Controllo sull'affidabilità di figure con responsabilità di governo o in specifici servizi.

Gli uffici competenti raccolgono e conservano le informazioni su eventuali carichi pendenti o conflitti di interesse qui di seguito elencati:

- carichi penali pendenti e conflitti di interesse;
- carichi pendenti (cfr. normativa antimafia) per CdA e dirigenti;
- conflitti di interesse tra rapporto societario e altri rapporti societari, cariche o incarichi pubblici;
- collocazione dei famigliari presso enti pubblici;
- elenco docenti / consulenti esterni che operano o hanno operato per conto della Cooperativa;

relative alle figure alle quali vengano affidati incarichi di responsabilità, o previste da normative specifiche.

In particolare:

- l'ufficio gare e contratti raccoglie le autodichiarazioni "antimafia" ai sensi D.lgs. 159/2011 rese dai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e dell'OdV, e le autodichiarazioni di cui al nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs 30/23) rese dai Legali rappresentanti della Cooperativa, dai componenti del Collegio Sindacale e dell'OdV.
- L'ufficio paghe raccoglie e conserva le informazioni relative a eventuali carichi pendenti delle figure operative che lavorano in servizi rivolti a minori [autodichiarazione preliminari all'atto dell'assunzione assenza carichi pendenti e sentenze passate in giudicato, con massima attenzione a non introdurre elementi di discriminazione, Casellario giudiziale].

5.8. Regolamentazione formalizzata.

In Cooperativa esistono regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite (ad esempio direttive interne, procedure, protocolli, circolari, standard di processo e/o di risultato), atti a fornire principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, amministrative e operative caratteristiche dell'organizzazione.

DOCUMENTI FORMALIZZATI	REFERENTE
Politica e organizzazione del sistema di gestione	Responsabile del sistema di gestione
Procedure gestionali del sistema di gestione integrato	Responsabile sistema di gestione e responsabili di funzione
Istruzioni operative del sistema di gestione integrato	Responsabile sistema di gestione e responsabili di funzione

Procedure operative, guide e linee guida, protocolli	Responsabile sistema di gestione e responsabili di funzione
Documenti di valutazione dei rischi per i servizi e gli uffici della Cooperativa	RSPP e ASPP
Piani di gestione delle emergenze per i servizi e gli uffici della Cooperativa	RSPP e ASPP
Piani di autocontrollo (HACCP)	Responsabile HACCP
Istruzioni, protocolli, procedure operative per il personale dei servizi	Responsabili aree produttive
Codice etico e dei comportamenti	CDA
Regolamento interno soci	Responsabile Risorse Umane
Regolamento organizzativo	Responsabile Risorse Umane
Codice disciplinare lavoratori	Responsabile Risorse Umane
Regolamento prestito sociale	Direttore amministrativo
Regolamenti delle ATI	Direzione commerciale
Regolamento elettorale	CDA
Regolamento ristorno	CDA
Policy (qualità, salute e sicurezza, parità di genere e pari opportunità, sostenibilità, child protection, servizi infermieristici, social media)	CDA e direzione

Tutta la documentazione (tenuta aggiornata costantemente) inerente ai sistemi di gestione per la qualità e per la sicurezza viene gestita dal documento Matrice Gestione Documenti che ne esplicita:

- titolo per esteso del documento;
- riferimento del servizio/area produttiva/ufficio cui appartengono;
- indice di revisione;
- data di emissione;
- logo della Cooperativa;

Le modalità di aggiornamento della documentazione dei sistemi qualità e sicurezza avvengono in conformità alla “Procedura gestionale delle informazioni documentate”.

Il Responsabile del Sistema di Gestione tiene sotto controllo la revisione dei documenti sopracitati.

5.9. Controlli interni ed esterni.

5.9.1. Revisione ordinaria da parte della Regione.

La Cooperativa Le Nuove Chimere è iscritta ad AGCI che provvederà alla revisione ordinaria a partire dal 2025.

5.9.2. Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale (nella specie in forma monocratica) esamina periodicamente l'andamento gestionale e il rispetto normativo da parte delle Cooperative ed è presente alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei soci.

5.9.3. Certificazione di bilancio.

Con l'approvazione del bilancio (2024), La Cooperativa Le Nuove Chimere non ha superato la soglia del milione di euro. Non sussiste, pertanto l'obbligo della certificazione di bilancio di cui alla L. 59/92 art. 15 e D.Lgs. n. 220/2002.

5.9.4. Sistema di gestione integrato.

La Cooperativa nell'ambito dei sistemi di gestione integrato organizza annualmente *audit* interni nei servizi e negli uffici volti a determinare il grado di conformità del sistema, il rispetto dei requisiti progettuali e normativi, il raggiungimento degli obiettivi. Per ogni *audit* viene redatto un verbale specifico che contiene gli eventuali rilievi riscontrati, tali verbali vengono inviati ai coordinatori dei servizi/uffici sottoposti ad audit e ai relativi responsabili di funzione e a tutte le parti interessate dalle eventuali azioni correttive o di miglioramento.

La Cooperativa ha in essere una collaborazione consolidata con una società di consulenza dei sistemi di gestione per la qualità, una consulente della società effettua annualmente *audit* in servizi a campione della Cooperativa e agli uffici di *staff* coinvolti nella gestione dei processi di gestione.

La Cooperativa si avvale del Sistema di Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015.

La Cooperativa ha in essere anche una collaborazione con una società di consulenza per il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, un consulente della società effettua periodicamente l'*audit* di sistema.

La Cooperativa ha una risorsa interna con titolo di tecnologo alimentare quale responsabile del sistema HACCP che si occupa del sistema stesso e una risorsa esterna con lo stesso titolo professionale, entrambi effettuano supporto tecnico e *audit* periodici nei servizi nei quali sono nominati responsabili del piano HACCP.

Entrambi i tecnologi alimentari per ogni *audit* e supervisione elaborano un *report* nel quale sono evidenziate le eventuali non conformità od osservazioni per il miglioramento.

5.9.4. Enti ispettivi esterni.

La Cooperativa è sottoposta a controlli anche a campione da parte degli Istituti Previdenziali e Assicurativi e da parte degli organi pubblici di controllo preposti.

5.10. Trasparenza interna ed esterna di indirizzi, attività e risultati.

La Cooperativa si impegna affinché la sua azione risulti trasparente, attraverso l'informazione e la comunicazione mirata verso gli interlocutori. Ciò costituisce tra l'altro un presidio funzionale alla prevenzione dei reati.

In particolare, la Cooperativa:

- redige annualmente il Bilancio Sociale, che assicura agli interlocutori informazioni ed elementi di giudizio, e che rende verificabili le principali scelte organizzative e li pubblica sul sito *web*;
- redige annualmente la Relazione che accompagna il bilancio e allega al bilancio la Relazione del Collegio Sindacale;
- redige annualmente il verbale di riesame della direzione sul sistema di gestione integrato;
- tutela l'interesse degli interlocutori richiedendo ai suoi Amministratori e ai suoi Responsabili gestionali e operativi di dichiarare conflitti di interesse in essere e che dovessero sorgere, sia sul versante del governo dell'organizzazione che sul versante economico e/o amministrativo-gestionale, rimettendo i provvedimenti conseguenti al giudizio e alle decisioni degli Organi di Governo;
- chiede alle persone che fanno parte dell'Organo di governo una auto-certificazione di insussistenza di pendenze penali;
- il CdA e/o il Direttore informa l'OdV di operazioni ad alto indice di rischio nell'ottica 231/2001.

5.11. Sistema di gestione integrato (qualità, sicurezza, haccp, trattamento dati, legalità).

La Cooperativa Le Nuove Chimere ha un sistema di gestione integrato composto dai sistemi gestionali adottati nel tempo dalla Cooperativa, essi hanno specifici campi di applicazione, identificano le figure che ne sono responsabili, prevedono periodiche verifiche di funzionamento. Il loro corretto utilizzo contiene il rischio di commissione di reati perché essi definiscono specifici comportamenti rispetto a processi essenziali e critici nell'ambito delle attività della Cooperativa.

I sistemi attualmente operativi in Cooperativa sono:

- Sistema di gestione per la Qualità secondo la norma ISO 9001:2015;
- Sistema di gestione per la Qualità dei nidi ISO 11034:2003
- Sistema HACCP (per i servizi interessati) secondo la norma ISO 9001:2015;
- Sistema per il trattamento dei dati personali;
- Carta dei servizi;
- il presente Modello organizzativo.

5.12. Controllo degli *outsourcer*.

La Cooperativa tiene sotto controllo gli *outsourcer* mediante una procedura specifica che implica:

- la selezione e qualifica;
- la contrattualizzazione;
- la tenuta sotto controllo del processo e dell'attività che si esplica definendo e comunicando all'affidatario tutte le specifiche relative al servizio risultante dal processo e, dove applicabile, anche eventuali condizioni di attuazione del processo. Nel caso dei processi il cui risultato finale è verificabile prima che l'utente ne usufruisca vengono effettuate attività di controllo sul risultato finale del processo. Nel caso dei processi il cui risultato finale non è verificabile prima che l'utente ne usufruisca, il monitoraggio e la verifica si sviluppano, invece, durante tutte

le fasi di realizzazione, attraverso strumenti quali la pianificazione e l'integrazione delle attività e l'esame delle informazioni documentate relative alla loro attuazione. Nel caso dei servizi di supporto alla gestione e di docenza, il monitoraggio e la verifica dei processi avvengono durante tutto lo svolgimento delle attività anche mediante l'esame della documentazione prodotta dagli *outsourcer* e il confronto con le funzioni interessate della Cooperativa.

5.13. Elenco dinamico di contratti, commesse e delle variazioni.

La Cooperativa dispone di un elenco storico e dinamico dei contratti/commesse e delle variazioni che vengono formalmente rinegoziate, da chi vengono autorizzare e con chi vengono definite.

L'elenco riporta le seguenti informazioni:

- Composizione affidatario appalto (RTI, capofila, mandante, ATS, partnership, altri accordi commerciali);
- Committenza;
- Identificativo servizio (Attività e servizi previsti);
- Durata e scadenza appalto;
- Annotazioni su scadenze contratto.

5.14. Servizi nei quali operino figure con funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La P.A. è sia l'insieme di tutti gli organismi che svolgono funzioni amministrative (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.), sia l'attività diretta alla cura effettiva degli interessi pubblici nell'interesse della collettività che può essere svolta anche da soggetti privati (Concessionari di pubblico servizio).

Pubblico Ufficiale: l'art. 357 del c.p. definisce pubblici ufficiali "*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*". L'articolo precisa che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto*

pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.

La giurisprudenza afferma che sono pubblici ufficiali tutti quei soggetti che *"concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione"* (Cass. Pen. n. 148796/81).

Incaricati di un Pubblico Servizio: l'art. 358 c.p. dispone *"coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*, cioè *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Vi rientrano non solo le attività svolte direttamente da un soggetto pubblico, ma anche i servizi con finalità pubbliche, anche se realizzate da organismi privati (es. dipendenti di società concessionarie di servizi pubblici, che prestano un pubblico servizio regolamentato nell'atto della concessione attraverso norme di diritto pubblico oppure atti autoritativi).

La Cooperativa, nell'ambito del Codice etico e di comportamento ha stabilito che a nessuno è consentito offrire denaro, regali, altri benefici o fare favori a nome della Cooperativa o a titolo personale a rappresentanti di amministrazioni pubbliche, neppure se da tali atti non sia possibile ricavarne vantaggi o influenzare l'autonomia dell'interlocutore.

Nell'ambito di attività che riguardano la realizzazione dei servizi (pubblici o privati) affidati alla Cooperativa, ai dipendenti e ai collaboratori che ricoprono il ruolo di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi è vietato accettare denaro, beni o altri vantaggi, prestando massima cura nel chiarire il diniego nei confronti dei destinatari dei servizi che la Cooperativa realizza.

5.15. Due diligence nelle modificazioni dell'assetto societario.

Nei casi di operazioni straordinarie quali fusioni, incorporazioni, scissioni, acquisizioni di azienda e di rami di azienda, la Cooperativa attiva una specifica *due diligence*.

Nello specifico, prima che tali operazioni straordinarie vengano realizzate, la Cooperativa conduce una puntuale analisi dei rischi e definisce alcuni presidi con l'obiettivo di tutelare gli interessi dei soci, il patrimonio e la reputazione dell'impresa, gli interessi degli interlocutori, con particolare attenzione verso le persone che accedono ai servizi e ai dipendenti.

Le fasi istruttorie possono vedere coinvolte tutte le funzioni organizzative interne ed esterne necessarie con incarico del Direttore.

Il Direttore nella fase istruttoria deve anche informare il Collegio Sindacale e l'OdV, sia per l'acquisizione di utili elementi di valutazione dei rischi di commissione di Reato, sia per eventuali aggiornamenti del Modello Organizzativo.

5.16. Aree di attenzione aggiuntive.

Segnaliamo due aree di attenzione, non richieste dalla normativa vigente, che tuttavia la Cooperativa ritiene di dover evidenziare in relazione ai servizi che realizza e a particolari criticità che potrebbero determinarsi.

a) trattamento dati (privacy):

In relazione ai reati relativi al mancato rispetto della *privacy*, la Cooperativa ha adottato e mantiene aggiornato un sistema di gestione che tiene sotto controllo gli adempimenti in tema di protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – GDPR (*General Data Protection Regulation*) e al vigente D.Lgs 196/03, in particolare ha adottato:

- la *privacy* e *cookie policy* pubblicata sul sito della Cooperativa. L'informativa è resa solo per il sito www.lenuovechimere.it (di seguito anche semplicemente "sito") e non anche per altri siti *web* eventualmente consultati dall'utente tramite *link* presenti nel sito. L'informativa si

ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 del 17 maggio 2001, e altre linee guida che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito ex art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali *on-line*, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

- il documento politiche di *backup* e *disaster recovery* per la gestione dei backup e della messa in sicurezza dei dati gestiti.
- La procedura interna per gestione violazione dati personali “*data breach*” contenente le modalità per effettuare le seguenti attività: analisi del *data breach*; tipo di dati coinvolti; verifica della gravità e del possibile impatto sui dati; compilazione del registro delle violazioni; decidere se fare la notifica all'Autorità Garante e agli interessati; definizione del contenuto della notifica; casi da non notificare all'Autorità Garante; processo di verifica della procedura per la gestione delle violazioni dati personali e buone prassi. In particolare, la Cooperativa formalmente ha affidato il ruolo titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati ed ha previsto specifiche disposizioni relative alla riservatezza di dipendenti, utenti e parti terze, nei servizi gestiti direttamente o mediante accordi commerciali. Inoltre, il Codice etico e dei comportamenti richiama esplicitamente il dovere - per tutti i lavoratori e collaboratori che a diverso titolo operano in Cooperativa - di rispettare la *privacy*, di agire con scrupolo nell'ambito degli incarichi assegnati, di segnalare ogni violazione o rischio di violazione in cui la Cooperativa possa incorrere con l'obiettivo di prevenire la commissione di eventuali illeciti.

b) Reati di maltrattamento, abbandono di incapace e sequestro di persona:

In relazione ai reati di maltrattamento (art. 572 c.p.), abbandono di incapace (591 c.p.) e sequestro di persona (art. 605 c.p.), inseriti nell'appendice dei Reati previsti dal D.lgs. 231/2001, la Cooperativa:

- ha richiamato i comportamenti da tenere e da evitare nell'ambito del Codice di etico e di comportamento;
- si impegna a considerare il rischio che tali reati possano venire commessi nell'ambito delle proprie attività;
- si impegna a predisporre e a implementare specifici protocolli di comportamento al fine di contrastare il rischio che tali reati vengano commessi.

6. Reati singolarmente indicati.

Le parti che seguono sono una sintesi dei principali reati presupposto classificati per aree come presentati nella Parte Generale del Modello, tali reati sono collegati in modo diretto alle attività svolte ed alle funzioni aziendali coinvolte.

Sono inoltre riportate in modo dettagliato le azioni previste dal modello come comportamenti preventivi e di controllo sulle suddette attività.

6.1. Reati commessi nei rapporti con la P.A. (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Ue o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. Reati commessi nei rapporti con la P.A. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.) (articoli 24 e 25) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Le fattispecie principali di reato previste sono le seguenti: malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 - bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 - ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 - bis c.p.); frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 - ter c.p.), Peculato (art. 314 c.p.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 - bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 - ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater)¹, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 - bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346 - bis c.p.).

Si consideri in questo gruppo di reati anche l'Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies decies, D.lgs. 231/01)² - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

¹ aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

² articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4.

6.1.1. Attività sensibili

Con riferimento alla tipologia dei reati in esame, i settori dell'Ente maggiormente interessati sono quelli che si occupano in via diretta dei rapporti con la pubblica amministrazione (d'ora in avanti P.A.) ai fini della richiesta di autorizzazioni, erogazioni pubbliche, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, eventuale partecipazione a gare di appalto.

Sempre nelle relazioni con la P.A. si ricorda anche la relazione con il Sistema Sanitario Nazionale per le attività di rendicontazione regolamentate da Convenzione.

Nello specifico, nella realtà operativa e di intervento della Cooperativa Le Nuove Chimere, vi è una forte interazione con gli enti locali/territoriali deputati alla vigilanza come Comuni, Consorzi, Istituti scolastici che insistono sulle provincie di Roma, Rieti e Viterbo.

Relativamente al reato di frode informatica contro la PA le attività sensibili sono principalmente l'accesso ai sistemi telematici o informatici della P.A. per la trasmissione di dati inerenti le attività proprie della Cooperativa Le Nuove Chimere o di informazioni per la comunicazione di dati fiscali e previdenziali dell'azienda.

La richiesta e l'utilizzo di contributi o finanziamenti da parte dello Stato, delle Regioni o dell'Unione Europea potrebbe essere rilevante ai fini del presente Modello Organizzativo, qualora l'azienda ottenesse significativi finanziamenti.

È fatto comunque obbligo agli amministratori, ove intendessero accedere a finanziamenti, farne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare l'opportunità di integrare ulteriormente il Modello tenendo conto di ulteriori profili di rischio di commissione di reati rilevanti che si venissero a determinare.

Ci sono poi attività che possono essere definite sensibili poiché sono considerate a supporto ossia attività “preparatorie”, indispensabili per la commissione, ad esempio, del reato di corruzione.

L’esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista necessaria al reato di corruzione consiste nell’utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione. Ne deriva che una particolare attenzione deve essere riservata all’attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili.

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi “in natura” (ad esempio, gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell’Azienda, possano essere destinati all’uso personale del funzionario stesso), anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione degli omaggi;
- attività contabile;
- gestione delle note spese (regole per i limiti di spesa e tipologie di controllo);
- gestione dei beni aziendali (per esempio auto, e in via eventuale *computer*, cellulari qualora presenti);

Tutte le funzioni aziendali possono intrattenere rapporti con la P.A. a differenti livelli.

6.1.2. Procedure.

Oltre il Codice Etico in cui vi sono chiare regole da seguire per evitare il rischio di incorrere nei reati delle famiglie precedentemente esaminate; il modello prevede per le aree a rischio ‘diretto’:

- una struttura organizzativa chiara con definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti (vedi organigramma aziendale, Regolamento aziendale e statuto);
- un Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza in linea con i requisiti della Legge 190/2012 e smi, il D.lgs.33/2013 e smi, il PNA e le delibere ANAC;
- una sezione dedicata sul sito aziendale in cui sono pubblicati i dati e le informazioni nell'ottica della massima trasparenza (Amministrazione trasparente).

Per le aree “di supporto” è presente:

- Una “Procedura amministrativa e dei pagamenti”.
 - Una “Procedura gestione di cassa”.
- Documentazione contrattuale scritta con collaboratori e fornitori
 - (Procedura gestione fornitori, acquisti).
- “Procedura di gestione del magazzino e controlli a rotazione/inventario”
 - Un Regolamento interno del personale e dei collaboratori che regola la gestione dei beni aziendali.

Ai fini della prevenzione del reato di frode informatica, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Regolamento interno per l'utilizzo degli strumenti elettronici valido ai sensi della normativa europea 679/2016 per fini formativi in materia di protezione dei dati personali.
- Procedura di gestione dei documenti.
- Back up* fisico e/o in *cloud* dei dati.
- Presenza DPO.
- Registri e informative *privacy*.
- Firme digitali classiche (Direttore d'azienda e Presidente CdA).
- Firma digitale per rilasciata dalla Camera di Commercio.

-Bollino etico sociale con *focus* anche su *privacy* e trattamento dei dati.

6.2. I reati societari - art. 25 ter, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231³.

La seconda categoria di fattispecie di reato che assume rilevanza con riferimento alla tipologia di attività societaria svolta comprende principalmente i reati di: False comunicazioni sociali (Art. 2621) - Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis) - False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622), Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, impedito controllo – art. 2625 co. 2 c.c., indebita restituzione dei conferimenti – art. 2626 c.c., illegale ripartizione degli utili e delle riserve – art. 2627 c.c., illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – art. 2628 c.c., operazioni in pregiudizio dei creditori – art. 2629 c.c., omessa comunicazione del conflitto di interessi – art. 2629 bis c.c., formazione fittizia del capitale - art. 2632 c.c., indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – art. 2633 c.c., illecita influenza sull'assemblea – art. 2636 c.c., aggio – art. 2637 c.c., ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – art. 2638 co. 1 e 2 c.c., corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis).

6.2.1. Attività sensibili.

Ai fini della commissione dei reati societari, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione:

- Bilancio di esercizio comprensivo di Conto Economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sulla gestione da presentare per l'approvazione al Cda.
- Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi.

³ Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3.

6.2.2. Procedure.

Oltre al codice etico a cui si devono attenere tutti coloro che sono coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti simili, il modello prevede procedure specifiche per l'amministrazione e la contabilità.

Per evitare il rischio di incorrere nei reati sopra citati ha implementato:

- verifiche periodiche effettuate dal Collegio sindacale e dai soggetti tenuti alla revisione come per legge;
- procedura amministrativa e dei pagamenti;
- procedura gestione di cassa;
- Statuto;
- regolamento aziendale;
- pubblicazione dei bilanci in "Amministrazione trasparente" con la relazione del Collegio dei Revisori;
- aggiornamento sito "Amministrazione trasparente";
- procedura di gestione del magazzino e controlli a rotazione/inventario.

Sono inoltre definite istruzioni specifiche per la relazione con l'Organismo di Vigilanza. (Regolamento OdV).

La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni e modulistiche che sono trasmesse dal Presidente e dal CdA.

Per il reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, valgono le stesse indicazioni emesse per eliminare il rischio di incorrere nel reato di corruzione nei confronti della P.A., richiamate nel paragrafo dedicato del presente Modello.

Vale ricordare che per la corretta gestione anche di queste relazioni è stata implementata una specifica "Procedure vendite".

6.3. Reati di falso nummario: art. 25-bis, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231⁴.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.; alterazione di monete - art. 454 c.p.; spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate – art. 455 c.p.; spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p.; falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati – art. 459 c.p.; contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – art. 460 c.p.; fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata – art. 461 c.p.; uso di valori di bollo contraffatti o alterati – art. 464 c.p., contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6.3.1. Attività sensibili.

Le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- Gestione denaro contante.
- Gestione cassa.
- Utilizzo delle marche da bollo.

6.3.2. Procedure.

Le metodologie di gestione della cassa e di gestione dei pagamenti sono regolamentate all'interno della "Procedura gestione di cassa".

⁴ Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09.

Per quanto riguarda l'utilizzo di marche da bollo, il valore limitato di quelle utilizzate, fa escludere la possibilità di loro contraffazione.

6.4. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01)⁵, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)⁶.- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);-Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);-Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);-Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);-Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo⁷ (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

⁵ Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29.

⁶ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3.

⁷ Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle

Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.);- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

6.4.1. Transnazionali

a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.: -Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);- Riciclaggio⁸ (art. 648-bis c.p.);- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita⁹ (art. 648-ter c.p.); - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

6.4.2. Attività sensibili.

armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

⁸ abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. F.

⁹ abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. F.

Le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- Assunzione del personale.
- Rapporti con le Parti terze (fornitori e clienti)
- Gestioni approvvigionamento.
- Gestione pagamenti/incassi.
- Gestione di imposte e tributi.

6.4.3. Procedure.

Per salvaguardarsi dall'incorrere in queste tipologie di reato, Le Nuove Chimere sottolinea la presenza di contratti o ordini sempre a supporto del pagamento delle prestazioni, la presenza di procedure dedicate come la "Procedura di qualifica del fornitore e acquisiti", la "Procedura di gestione del magazzino e controlli a rotazione/inventario", la procedura "Gestione amministrativa e dei pagamenti" e anche l'utilizzo della tracciabilità dei flussi, la richiesta e la gestione CIG per gli acquisti.

Per la relazione con il personale è presente lo Statuto, il Regolamento interno e la "Procedura personale".

Nelle procedure citate si specificano le attività e i controlli che devono essere effettuati nella gestione della scelta e della contrattualizzazione con le parti terze e la chiara identificazione di chi detiene i poteri per impegnare l'organizzazione per l'effettuazione di pagamenti.

6.5. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal c.p. e dalle leggi speciali (art. 25-quarter, D.Lgs. 231/01)¹⁰.

Il D.Lgs. 231 del 2001 si limita a richiamare principalmente i reati previsti dal codice penale (art. 270-bis c.p.) e dalle leggi speciali, integrandoli con i

¹⁰ Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3.

possibili delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

6.5.1. Attività sensibili.

Ai fini della commissione del reato di creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si individua come attività solo astrattamente a rischio quella di gestione delle sponsorizzazioni, donazioni e omaggi.

6.5.2. Procedure.

Per tenere sotto controllo questa attività è stata redatta la “Procedura gestione vendite”: formalizzazione applicazione di sconti/convenzioni “istituzionali”: formalizzazione applicazione di sconti “commerciali”.

6.6. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)¹¹. / Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01)¹²

Quest'area di rischio di reato presupposto prevede la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c. p.), la prostituzione minorile (Art. 600-bis c. p.), la pornografia minorile (Art. 600-ter c. p.), la detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater), le iniziative turistiche volte allo sfrutta-

¹¹ Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5.

¹² Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che ha modificato il Testo Unico Immigrazione. – Art. 22, comma 12 del D.lgs. n. 268/1998 Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies: D.lgs. 231/01).

mento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c. p.), la tratta di persone (Art. 601 c. p.) e l'acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c. p.), Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (Art. 602 c. p.) - adescamento di minorenni – (Art.609-undecies c.p),

L'Art 25 duodecies specifica che: *“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”*.

Art 12 comma commi 3, 3 bis e 3 ter, 5 del D.lgs. n. 268/1998 specifica che:

“[...] salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita [...]”.

Come reato considerato nell'art 25 terdecies riferito al Razzismo e xenofobia si prende in considerazione l'Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

6.6.1. Attività sensibili.

Ai fini della commissione del reato in esame con riferimento alla realtà operativa di Le Nuove Chimere, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- Gestione e assunzione del personale;

- rapporto con i fornitori in riferimento alla gestione del personale di questi ultimi;
- gestione *internet* da parte dei dipendenti.

6.6.2. Procedure.

La Cooperativa Le Nuove Chimere si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e relativa al rispetto dei diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;
- astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;
- prevedere nel Codice etico principi volti a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

È inoltre predisposta apposita "Procedura personale" in cui si descrive la prassi per la selezione dei dipendenti.

Altri dettagli in merito a misure utili alla prevenzione dei reati elencati sono contenuti nello Statuto, nel Regolamento aziendale, nel "Regolamento interno del personale e dei collaboratori" e nel "Codice Etico".

6.7. I reati relativi alla sicurezza sul lavoro - Omicidio e lesioni colposi - art. 25 septies D. Lgs. 231 del 2001 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)¹³.

Con l'introduzione nel D.Lgs. 231 del 2001 dell'art. 25 septies, da ultimo modificato dall'art. 300 Decreto legislativo 81 del 2008 e dal D.Lgs. 106 del 2009, assumono rilevanza i comportamenti colposi tenuti in violazione delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro che abbiano cagionato lesioni colpose gravi o gravissime ovvero la morte di soggetti che prestano la propria attività in via diretta o anche indiretta (ad esempio nel caso di subappalti) in favore della società.

In tale contesto assume primario rilievo il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, ossia il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di “*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”. Tale decreto prevede all'art. 30 quanto segue. (Vedere anche quanto modificato dal D.Lgs. 106 del 2009 con particolare riferimento alla gestione delle deleghe).

Il sistema adottato dalla Cooperativa deve contemplare il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi:

- a) ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

¹³ Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9.

- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

6.7.1. Attività sensibili.

Poiché tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e numero di dipendenti, soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D.Lgs. 81/2008; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

Le attività sensibili per la commissione di questa tipologia di reati sono individuate nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

6.7.2. Procedure.

Oltre al Codice Etico, è presente il Documento di Valutazione dei Rischi (81/2008) aggiornato, e sotto controllo, un RSPP esterno, è previsto e realizzato il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) quando richiesto.

6.8. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)¹⁴ e il reato sulla sicurezza cibernetica introdotto dalla Legge 18 novembre 2019 n 133.

¹⁴ Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7.

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli 491 bis c.p. "Documenti informatici"; 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"; 615 quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici"; 615 quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"; 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"; 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"; 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"; 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"; 635 quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"; 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"; 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica".

La Legge 18 novembre 2019 n 133 "*Legge sulla sicurezza cibernetica*" introduce la responsabilità amministrativa specificando che "*Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di*

cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

Tale legge ha lo scopo di introdurre un complesso di disposizioni tese ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

6.8.1. Attività sensibili.

Atteso che l'utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell'ambito di tutti i settori dell'azienda, le attività sensibili di reato sono la gestione dei sistemi informatici interni, l'accesso a sistemi informatici e telematici esterni privati e l'utilizzo della firma digitale.

6.8.2. Procedure.

Oltre al Codice Etico, il modello prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati (inclusi quelli sensibili).

In particolare, sono redatti ed aggiornati specifici documenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.lgs. 101/2018, recante disposizioni e procedure inerenti le misure di sicurezza da adottare nell'utilizzo dei sistemi informatici e telematici, poste sotto il controllo del *Data Protection Officer* (DPO). È presente inoltre una "Procedura di gestione dei documenti, Registri e informative *privacy* e un *back up* fisico e/o in *cloud* dei dati.

Per quanto riguarda le Firme digitali sono presenti sia quelle classiche per il Presidente CdA sia la Firma digitale rilasciata dalla Camera di Commercio.

6.9. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)¹⁵.

I principali reati presupposto sono relativi alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 p.c.) e relativi all'introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 p.c.). Sono inoltre considerati i reati di cui all'513 c.p. (turbata libertà dell'industria o del commercio), art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), art. 517 ter C.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), art. 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), art. 513 bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza) e art. 514 (frodi contro le industrie nazionali).

6.9.1. Attività sensibili.

Data la natura delle attività di Le Nuove Chimere i processi sensibili sono quelli relativi alla gestione e fornitura dei servizi.

6.9.2. Procedure.

Per tenere sotto controllo il processo di gestione e prestazione dei servizi intrapresi dalla Cooperativa Le Nuove Chimere è stata redatta e applicata una "Procedura prestazione servizi", è applicato il codice deontologico della Cooperativa Le Nuove Chimere e il Codice Etico Aziendale; le attività sono sottoposte ad attività di controllo periodiche del sindaco e anche della revisione da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati.

¹⁵ Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09.

6.10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)¹⁶.

I principali reati presupposti rientranti nell'area in materia di violazione del diritto di autore inseriti dal legislatore sono: art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione; art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite

¹⁶ Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09.

in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

6.10.1. Attività sensibili.

Data la natura delle attività della Cooperativa Le Nuove Chimere, le sole attività sensibili sono quelle relative alla gestione delle licenze *software*.

6.10.2. Procedure.

Per salvaguardarsi dall'incorrere in queste tipologie di reato, la Cooperativa Le Nuove Chimere segue il Regolamento interno per l'utilizzo degli strumenti elettronici valido ai sensi della normativa europea 679/2016 per fini formativi in materia di protezione dei dati personali e pone particolare attenzione allo stato delle licenze *software* in uso.

6.11. Delitti in materia ambientale.

I principali reati presupposto rientranti nell'area tutela ambientale riguardano l'applicazione delle Direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente. Il provvedimento entra in vigore il 16 agosto 2011 introducendo l'art. 25-undicies del D.Lgs. 231 del 2001.

In particolare, sono citati i seguenti reati:

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c. p); - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis. c. p); - norme in materia ambientale- Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale "Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale" Traffico illecito di rifiuti art. 259 D.Lgs 152/06; - norme in materia ambientale - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/06); sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale- Sanzioni (art. 279 D.Lgs 152/06); - disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59) art. 1, comma 1, L. 150/92; - art. 2, commi 1 e 2, L. 150/92;- art. 3 bis L. 150/92; - art. 6, comma 4, L. 150/92; cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/93); - inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07); - inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07) - Inquinamento ambientale Codice penale Art. 452 -bis . - Disastro ambientale Codice penale Art. 452 -quater. Delitti colposi contro l'ambiente Codice penale Art. 452 -quinquies .- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - Codice penale Art. 452 -sexies- Art. 452 -octies . (Circostanze aggravanti)- c.p.

6.11.1. Attività sensibili.

Con riferimento alle attività di ASFC ed ai reati presupposto sopra definiti, i processi maggiormente interessati e a rischio sono quelli relativi alla gestione dello stoccaggio e dello smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi (es. farmaci, pannoloni anziani, pannolini bimbi etc.) e alla gestione di funzioni tecnologiche e di stampa (toner, stampanti, apparecchi elettronici etc.).

6.11.2. Procedure.

Oltre ad un apposito paragrafo del codice etico, sono presenti accordi con società per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi (ad esempio Società Antonini per smaltimento Toner).

L'approvvigionamento di materie prime anche vegetali è effettuato da fornitori certificati e sono utilizzate le NBP (norme di buona preparazione) per le preparazioni galeniche che prevedono la numerazione ed archiviazione dei certificati tecnici delle materie prime.

6.12. Reati Tributari.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (Articolo 2 del D.Lgs. 74), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (Articolo 3 del D.Lgs. 74), Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74 inserito dal D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020), Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 74 inserito da D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (Articolo 8 del D.Lgs. 74), Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10 del D.Lgs. 74), Indebita compensazione (Articolo 10-quater del D.Lgs. 74 inserito da D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020), Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11 del D.Lgs. 74).

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di invadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo

non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

6.12.1. Attività sensibili.

Ai fini della commissione dei reati tributari le attività a rischio per la Cooperativa Le Nuove Chimere sono da individuarsi:

- La redazione del bilancio.
- La redazione delle dichiarazioni fiscali.
- L'elaborazione delle scritture contabili.
- L'emissione di fatture.
- Il versamento delle imposte e delle tasse.
- L'archiviazione dei documenti fiscali.

6.12.2. Procedure.

Oltre al Codice Etico a cui si devono attenere coloro che sono coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti correlati, la Cooperativa Le Nuove Chimere prevede:

- Verifiche periodiche effettuate da organo di controllo (sindaco)
- Una “Procedura amministrativa e dei pagamenti”.

- Una “Procedura gestione di cassa”.
- Lo Statuto.
- Il Regolamento aziendale.
- La pubblicazione dei bilanci in Amministrazione trasparente con la relazione del Collegio dei revisori.
- Una procedura per la gestione della documentazione.

6.13. Altri reati presupposto.

Pur essendo stati considerati nell’analisi del rischio reato, non sono stati considerati applicabili i reati configurati:

- nell’art. 25 quater. 1 D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: mutilazione genitale femminile – art. 583 bis c.p., dato il settore di attività dell’ente in cui tale tipo di reato è di impossibile applicazione.
- nell’art 25 quaterdecies, D.lgs. 231/01 Reati connessi a frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” dato che tale tipologia di reato è di impossibile applicazione.
- nell’art. 25 sexies D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: – Abuso di informazioni privilegiate non essendo una società quotata.
- nell’art. 25 sexiesdecies Contrabbando dato il settore di attività dell’ente in cui tale tipo di reato è di impossibile applicazione.

7. Sistema disciplinare e sanzionatorio.

7.1. Obiettivi del sistema disciplinare e sanzionatorio.

Il D.Lgs. 231/2001 (art. 6, co. 2, lett. e); art. 7, co. 4, lett. b) richiede l’introduzione di un Sistema disciplinare e sanzionatorio con l’obiettivo di:

- garantire la piena attuazione del Modello Organizzativo adottato;
- scoraggiare violazioni del Modello Organizzativo;

- promuovere il rispetto delle indicazioni stabilite dal Codice di comportamento;
- favorire l'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Il Sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un requisito essenziale ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa della Cooperativa in misura della sua effettiva deterrenza. La sua applicazione è indipendente da un eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da sanzionare rientri nelle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001. Conseguentemente l'applicazione delle sanzioni ha luogo anche se il destinatario viola le regole stabilite dal Codice etico e di comportamento o le procedure previste dal Modello Organizzativo, senza che il suo comportamento sia riconducibile ai reati indicati dal D. Lgs. 231/2001.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio viene consegnato e illustrato ai destinatari, e fatto sottoscrivere. Viene inoltre reso disponibile sul sito della Cooperativa e nella *intranet* aziendale. La piena divulgazione consente alla Cooperativa di adempiere alle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970, art. 7, comma 1) che stabilisce la divulgazione delle norme disciplinari e delle sanzioni “*mediante affissione in luogo accessibile a tutti*”.

7.2. Criteri per l'applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni vengono applicate secondo un principio di gradualità, tenendo conto della gravità del mancato rispetto del Modello Organizzativo e del Codice di comportamento, e considerando la posizione funzionale del soggetto chiamato a rispondere dei propri comportamenti.

In relazione alle violazioni commesse, le sanzioni vengono applicate secondo i seguenti criteri:

- la posizione funzionale, le mansioni, le responsabilità assegnate al soggetto che ha commesso la violazione;
- l'intenzionalità nell'operare;

- la consapevolezza delle conseguenze e degli effetti prodotti;
- il livello di negligenza;
- il livello di imprudenza;
- il livello di imperizia;
- la reiterazione nel mancato rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice di comportamento;
- il comportamento complessivo della persona che ha commesso la violazione.

Gli interventi disciplinari rivolti a figure che svolgono ruoli operativi vengono affidati ai dirigenti. Gli interventi disciplinari verso figure che svolgono ruoli di responsabilità vengono affidati all'Organo di governo. Per l'assunzione di provvedimenti disciplinari la Cooperativa si avvale del supporto professionale di uno studio legale.

7.3. Vincoli disciplinari e sanzioni verso i soci.

I soci della Cooperativa devono conoscere e rispettare le indicazioni contenute nel Codice di comportamento. Qualora vengano rilevate violazioni da parte dei soci, il Consiglio di Amministrazione delega il responsabile delle risorse umane a sanzionare il socio/a interessato/a, acquisisce il parere dell'Organismo di vigilanza e delibera le iniziative che ritiene opportune a tutela della Cooperativa.

L'esclusione da socio può avvenire sulla base di quanto stabilito dallo Statuto.

Allo scioglimento del rapporto sociale consegue lo scioglimento dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato con il socio stesso.

7.4. Vincoli disciplinari e sanzioni verso amministratori e componenti degli organi di controllo.

In caso di violazione delle indicazioni del Modello Organizzativo e del Codice di comportamento da parte di componenti degli organi di governo e di

controllo, il presidente dell'organo di governo convoca una seduta dell'organo di governo e chiede all'Organismo di vigilanza di prendervi parte per assumere le iniziative opportune, in coerenza con la gravità della violazione e nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto societario.

7.5. Vincoli disciplinari e sanzioni verso dirigenti.

Le figure alle quali vengano assegnate responsabilità di direzione e di coordinamento nell'ambito delle attività organizzative sono tenute a conoscere le disposizioni contenute nel Modello organizzativo e nel Codice di comportamento della Cooperativa.

Per le figure che abbiano incarichi di responsabilità costituisce comportamento contrario ai doveri attesi (illecito disciplinare):

- la violazione delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo e nel Codice di comportamento;
- il mancato controllo di adempimenti assegnati a sottoposti, in relazione a disposizioni del Sistema di prevenzione e protezione della Cooperativa;
- comportamenti non conformi all'incarico o al ruolo ricoperto;
- il mancato rispetto degli obblighi di informazione verso l'Organismo di vigilanza;

Per violazioni da parte di figure con ruoli di responsabilità apicale (dirigenti, responsabili) le sanzioni applicabili sono le stesse previste per i dipendenti (dettagliate nel paragrafo dedicato). Dal punto di vista delle modalità procedurali, si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 dalla legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dalla normativa contrattuale adottata dalla Cooperativa. Inoltre, l'organo di governo valuterà l'opportunità di ritirare ad amministratori, a dirigenti e a responsabili che abbiano subito provvedimenti disciplinare, le deleghe conferite.

7.6. Vincoli disciplinari e sanzioni verso i lavoratori.

Le violazioni da parte dei lavoratori (soci lavoratori o dipendenti non soci) delle disposizioni del Codice di comportamento 231 costituiscono illeciti disciplinari che verranno sanzionati come previsto dal Codice disciplinare del Regolamento di organizzazione adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione il 24/05/2024 .

7.7. Vincoli disciplinari e sanzioni verso volontari e tirocinanti.

In caso di violazione delle indicazioni del Codice di comportamento da parte di volontari o tirocinanti operanti in attività o servizi della Cooperativa, le sanzioni applicabili a seconda della gravità della violazione sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- risoluzione della collaborazione in essere con la Cooperativa.

Riguardo al procedimento attraverso cui le sanzioni vengono applicate:

- il direttore e/o il responsabile del servizio o del settore interessato informano l'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta la segnalazione ed esprime un parere,
- il direttore adotta gli opportuni provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni, ferma restando la possibilità per i destinatari dei provvedimenti di essere ascoltati a propria difesa.

7.8. Vincoli disciplinari e sanzioni verso collaboratori, consulenti, fornitori e organizzazioni *partner*.

La violazione delle disposizioni del Codice di comportamento da parte di:

- soggetti che collaborano professionalmente con la Cooperativa;
- di fornitori di beni o servizi;
- di partner nella realizzazione di progetti, iniziative o servizi;

è sanzionata secondo le clausole contrattuali inserite nei contratti sottoscritti, e può comportare, a seconda del livello di gravità della violazione:

- la revisione del rapporto contrattuale;
- l'applicazione di eventuali penali;
- la risoluzione del contratto.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali violazioni derivino danni alla Cooperativa.

Ogni violazione, da parte dei soggetti di cui sopra, è comunicata all'organo di governo e all'Organismo di vigilanza affinché venga valutata la gravità e presi gli opportuni provvedimenti.

Nella predisposizione e nell'aggiornamento delle lettere di incarico e dei contratti vengono inserite clausole idonee all'osservanza delle disposizioni del Modello organizzativo e del Codice di comportamento. L'Organismo di Vigilanza verifica che modulistica contrattuale predisposta dalla Cooperativa riporti tali clausole e che esse vengano rispettate.

7.9. Sanzioni verso i membri dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello organizzativo e del Codice di comportamento da parte componenti dell'Organismo di Vigilanza, viene informato il Presidente della Cooperativa, che chiede al Consiglio di Amministrazione di svolgere le necessarie verifiche e di adottare i provvedimenti opportuni a tutela della Cooperativa.

7.10. Sanzioni verso chi ostacola segnalazioni interne riservate.

Ai sensi del D.lgs. 231/2001, articolo 6, comma 2 bis, ter e quater, il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 300 del 1970, sanziona con misure che vanno dalla sospensione al licenziamento in ragione della gravità del comportamento, chiunque - in ruoli di responsabilità o in ruoli operativi - ostacoli la possibilità di effettuare segnalazioni, non rispetti la riservatezza dell'identità del segnalante, metta in atto comportamenti ritorsivi o discriminatori (quali i mutamenti peggiorativi dello

status del lavoratore o il licenziamento) verso il segnalante o non lo tuteli da ritorsioni discriminazioni.

7.11. Sanzioni per segnalazioni interne infondate.

Ai sensi del D.lgs. 231/2001, articolo 6, comma 2 bis, lettera e), il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 300 del 1970, sanziona con misure che vanno dalla sospensione al licenziamento in ragione della gravità del comportamento, chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il Presidente

Dott.ssa Lucia Chiancone